



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest’ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, recante norme integrative delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (c.d. “Testo Unico”);

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 del 08.05.2008 – suppl. ord. N. 115, recante: “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

CONSIDERATO che il progetto "*Metanodotto Settala-Monza – Variante per interferenza Real Estate DN 900 (36'') DP 24 bar*" prevede la realizzazione, in comune di Monza (MB), della variante al metanodotto Settala Monza DN 900 per interferenza Real-Estate (36''), DP 24 bar, per uno sviluppo di circa 263 m, nonché la dismissione e rimozione della condotta esistente, per uno sviluppo di circa 270 metri;

CONSIDERATO che la suddetta variante è necessaria alla risoluzione dell'interferenza del metanodotto Settala-Monza DN 900 (36''), MOP 24 bar, con l'intervento di realizzazione, nel comune di Monza, di viabilità pubblica in prosecuzione di viabilità esistente, in attuazione alla variante del Piano Integrato di Intervento del comune di Cinisello Balsamo (MI), gestito dalla Patrimonio Real Estate S.p.A;

CONSIDERATO che con istanza prot. INGCOS/NORD/490/2020/DIR del 20 ottobre 2020 la Società Snam Rete Gas S.p.A. ("SRG") ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera in oggetto, evidenziando il carattere di urgenza dell'opera;

CONSIDERATO che l'istanza è stata presentata ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), come modificato e integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, per quanto concerne le infrastrutture lineari energetiche;

CONSIDERATO che l'opera in progetto non è soggetta a procedura di VIA, né a Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e non è soggetta, altresì, ad Autorizzazione paesaggistica, in quanto non ricadente in aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/04.

PRESO ATTO che peraltro si è espressa favorevolmente la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota prot. n. 10453 del 05.05.2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7664 dell'11 marzo 2021 il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha dato avvio al procedimento autorizzatorio e contestualmente indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i., così come da ultimo modificata dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127;

CONSIDERATO che la medesima Amministrazione ha provveduto, con nota prot. n. 7668 dell'11 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-*ter* del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 7 della legge n. 241/90 s.m.i., alla prevista comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento a una Ditta proprietaria di terreni interessati

dall'opera, mentre con nota prot. n. 64790 del 12.04.2021 il Comune di Monza ha comunicato di essere proprietario di un'area interessata. A seguito di tale comunicazione, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto, con nota prot. n. 368 del 21.06.2021, a trasmettere a questa Amministrazione la revisione dell'elenco particellare di cui all'Allegato 7 della Relazione Tecnica annessa all'istanza;

CONSIDERATO che le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni nel termine di 90 gg., riportate nella comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni (cfr. Allegato1);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0033962 del 12 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sopracitata, e invitato la Regione Lombardia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dal comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. XII / 1137, del 16 ottobre 2023, con cui la Regione Lombardia ha espresso assenso al rilascio dell'Intesa, ex art. 52-quinquies del d.p.r. 327/2001, per la realizzazione dell'opera *de qua*.

DECRETA

Articolo 1

È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Metanodotto Settala-Monza – Variante per interferenza Real Estate DN 900 (36'') DP 24 bar*", depositato presso la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

Articolo 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini

urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato.

2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

Articolo 7

I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 8

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 9

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dott.ssa Marilena Barbaro*)